

Diritto all'Oblio
Avv. Deborah Bianchi
(Aggiornamento del 21 Aprile 2022)

Sportello Diritti Digitali: come applicare il diritto all'oblio nel giornalismo online?

Il diritto all'oblio applicato agli archivi dei giornali on line significa: deindicizzazione però mai cancellazione.

Lo ha ribadito più volte il Garante Privacy che nell' Ordinanza ingiunzione 25 marzo 2021 [9577346], lo spiega chiaramente. La storia della nostra società contenuta negli archivi dei giornali on line non deve essere cancellata ma allo stesso tempo non si può infliggere un sacrificio sproporzionato alla persona protagonista dell'articolo, inchiodandone l'identità on line a un fatto ampiamente superato e soprattutto che non corrisponde più all'identità attuale di quella persona. Occorre procedere al bilanciamento del diritto alla storia e del diritto alla conservazione dell'attualità della propria identità digitale (diritto all'oblio) secondo il principio di proporzionalità che in questo caso si traduce nell'operazione concreta della deindicizzazione.

Garante Privacy, Ordinanza ingiunzione nei confronti di (nome editore) - 25 marzo 2021 [9577346]

“Per bilanciare la libertà di informazione e il diritto all'oblio, si può chiederne la deindicizzazione dai motori di ricerca. L'articolo conserva infatti il suo valore di documento storico e come tale deve rimanere accessibile nella sua integrità agli abbonati e a chi dovesse svolgere specifiche ricerche.

Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino chiedeva di ordinare all'editore di un quotidiano nazionale online, di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nell'archivio online. L'uomo riteneva che l'articolo gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria risalente al 1998, senza riportarne i successivi sviluppi. Nel frattempo infatti l'imputazione di appropriazione indebita aggravata a suo carico era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione. Lamentava poi che l'editore non avesse dato riscontro alla sua istanza per l'esercizio dei diritti.

Nel ritenere infondata la richiesta di cancellazione il Garante ha considerato l'utilità sociale e il valore di documento storico dell'articolo oltre al fatto che questo fosse stato già deindicizzato dall'editore. L'articolo era infatti consultabile liberamente nell'archivio solo in estratto e integralmente solo dagli abbonati.

Inoltre la data di pubblicazione e la sua collocazione all'interno dell'archivio consentivano di contestualizzare la vicenda, per la quale, in ogni caso, il reclamante non aveva mai fornito documenti dei successivi sviluppi. L'Autorità ha invece ordinato all'editore il pagamento di una sanzione di 20.000 euro per non aver fornito comunque risposta all'interessato, come previsto dal Regolamento, e ha disposto la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante”.

I punti di riferimento giuridico della materia sono ancora il Provvedimento Garante Privacy "Archivi storici on line dei quotidiani: accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca - 11 dicembre 2008" e

"Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 24 gennaio 2013".

In giurisprudenza i leading cases – fondanti ancora oggi gli orientamenti base della materia - si individuano nella Cass. 5525/12 che si origina da questi provvedimenti nonché nella CGUE Costeja/Google del 13.05.2014. Entrambe le sentenze indicate sostengono che la notizia, sebbene lecita al momento della pubblicazione, diviene illegale ove resti on line del tutto isolata e decontestualizzata dall'iter complessivo della vicenda (mancanza di pertinenza). La CGUE Costeja si differenzia dalla Cass. 5525/12 unicamente sotto il profilo soggettivo della responsabilità in quanto per la prima volta ammette che il diritto all'oblio possa essere vantato non solo nei confronti del titolare del giornale web ma anche nei confronti del motore di ricerca.

Ipotizzando un sintetico riepilogo delle regole sul diritto all'oblio, potremmo osservare quanto segue:

1. Non esistono regole: perché ogni vicenda dev'essere valutata caso per caso rifuggendo da protocolli standard da applicare una volta per tutte.
2. Non sperare nello "scarica barile": perché il diritto all'oblio può essere richiesto, a discrezione dell'interessato-utente, o al motore di ricerca o al gestore del sito web o addirittura a entrambi. Pertanto di fronte a una richiesta di delisting non si deve rinviare al motore di ricerca ma si deve rispondere per quanto di competenza.
3. Archivi indicizzati sul web: non lasciare notizie isolate non aggiornate e/o decontestualizzate.
4. Abbinamenti lesivi: MAI eliminare ma solo deindicizzare la notizia non pertinente al soggetto.
5. Personaggio pubblico: diritto all'oblio solo nella vita privata.
6. FOIA: Osservare un principio di trasparenza graduale nel tempo e nei contenuti.

(A cura dell'avvocata Deborah Bianchi)